

La presente deliberazione viene affissa il 15 GEN. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 8 del 12 GEN. 2007

Oggetto: TAR Campania – Ricorso Di Muccio Carmela c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Dodici del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 18/12/06 la sig.ra Di Muccio Carmela. agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensione della determina dirigenziale n. 2613 del 18/10/06;

Con determina n.6/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;


Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dalla sig.ra Di Muccio Carmela c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 18/12/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.6/07;

9065 1/50 S 1

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Av. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 6/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 18/12/06 dinanzi al Tar Campania promosso dalla sig.ra Di Muccio Carmela. c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 68 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 GEN. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 GEN 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 31 GEN 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. GIANCLAUDIO IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti 13/1
 Nucleo di Valutazione 16 GEN 07
Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. Es. 1003
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. 2.2.07
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

PROVINCIA DI BENEVENTO
18 DIC 2006

STUDIO LEGALE CIVILE E PENALE
Avv. Prof. MARIO VARRICCHIO
Patrocinante in Cassazione
Via S. Maria 49 - 82010 S. LEUCIO DEL SANNIO (BN)
Tel. 0824 45122 - 0824 381935 - Fax 0824 385013
Cell. 335 403576

0255531
Legale
Ernesto Romano

ON/LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA NAPOLI

COPIA
NOTIFICA

RICORSO

PER: DI **MUCCIO CARMELA**, nata a Morcone (BN) il 02/02/1978 ed
ivi residente alla via Montagna n. 26, rapp.ta e difesa dall'Avv. **Mario**
VARRICCHIO del foro di Benevento giusta procura a margine del
presente atto in data odierna, col quale elett/te domicilia in Napoli alla Via
Campagnari, 39 presso l'Avv. Ernesto Romano

Sig. Avv. Mario Varricchio

Vi nomino e costituisco
per mio Avvocato e
Procuratore nel procedimento
instaurato presente atto
nonché in giudizio
di app
Cass
ista
ch
Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Reg. Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0031298
Data 19/12/2006
OGGETTO: RICORSO PER DI MUCCIO
CARMELA POR MIS. 4.15
Dest. Avvocatura Settore; [...]

CONTRO:

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente
p.t., per la carica domiciliato in Benevento ;

per l'annullamento **previa sospensione** della determina dirigenziale a firma
dell'arch. Elisabetta Cuoco n. 2613 del 18/10/2006 e notificata alla Di
Muccio Carmela in data 24/10/2006, con la quale veniva disposta la revoca
dei benefici prevista dalla misura 4.15 per l'istanza presentata nel bimestre
GRADUATORIA I BIM 2005-PIR n. 1 dalla ditta Di Muccio Carmela, in
quanto dalla documentazione agli atti dell'Ufficio la stessa non risulta
insediata nei termini e con le modalità e secondo le formalità previste dal
bando della misura 4.15, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori
connessi e e consequenziali.

Vogliate, altresì, rappresen-
tarmi e difendere congiunta-
mente e disgiuntamente ad
altri Avvocati e Procuratori
che potrete nominare con gli
stessi Vostri poteri, sia per
proporre domande
ricorvenzionali, sia in tutti i
giudizi di opposizione,
nonché in ogni fase e grado
delle procedure concorsuali di
cui alla legge fallimentare, sia
come resistente che come
ricorrente, ed infine nelle
procedure esecutive sino al
soddisfo ed alla estinzione.

Il tutto ritenendo sin da ora
per fermo e rato il vostro
operato.

Eleggo domicilio presso il
Vostro studio

li
di Muccio Carmela
Settore Avvocatura

FATTO

Di **Muccio Carmela**, con istanza presentata il 31/10/2005, prot. n.
27236/7332 relativa alla misura 4.15 primo periodo 2005 PIR I Fortore
Tammaro chiedeva alla Provincia di Benevento la concessione di un
contributo di € 25.000,00, pari al 100% dell'investimento.

Prot. n. 9968

Per autentica: 21/12/06

Avv. Mario Varricchio

[Signature]

Con nota del 20/02/2006, prot. n. 0002187, la Provincia di Benevento, nella persona del responsabile del servizio, Dr. Giuseppe Porcaro, nonché del dirigente Dr. Arch. Elisabetta Cuoco, comunicava alla Di Muccio che, con delibera di Giunta Provinciale la sua istanza risultava tra quelle ammesse in sede istruttoria con esito positivo, con un punteggio pari a 88, un investimento totale riconosciuto di € 25.000,00 e un contributo determinato in € 25.000,00, pari al 100% dell'investimento approvato.

Con determinazione n. 2613 del 18/10/2006, la Provincia di Benevento – Assessorato Agricoltura – Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale – Unità Operativa P.O.R. n. 1 – nella persona del dirigente dr. Arch. Elisabetta Cuoco – disponeva la revoca dei benefici previsti dalla misura 4.15 per l'istanza presentata nel bimestre GRADUATORIA I BIM 2005-PIR n. 1, *in quanto dalla documentazione agli atti dell'Ufficio la stessa non risulta insediata nei termini e con le modalità e secondo le formalità previste dal bando della misura 4.15* ed il provvedimento veniva notificato alla Di Muccio ~~Francesca Giuseppe~~ ^{CARMELA} in data 24/10/2006. Il provvedimento impugnato è illegittimo e pertanto la ricorrente lo impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

- **Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione** in quanto non contrastanti con nessuna disposizione avendo parte ricorrente osservato tutte le prescrizioni imposte per il rilascio del contributo richiesto alla Provincia di Benevento;
- **Eccesso di potere per travisazione dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà della motivazione, istruttoria carente, nonché**

violazione dell'art. 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione.

La revoca dei benefici prevista dalla misura 4.15 per l'istanza presentata dalla Di Muccio nel bimestre GRADUATORIA I BIM 2005-PIR n. 1, si basa su una motivazione del tutto inesatta ed insufficiente.

Orbene, a riguardo va sottolineato che, tutta la documentazione richiesta in fase di istruttoria è stata acquisita nei termini di legge (novanta giorni), ad eccezione solo della iscrizione alla Camera di Commercio, avvenuta con due giorni di ritardo. Sul punto va detto che, secondo costante ed autorevole giurisprudenza, i termini imposti all'azione amministrativa debbono ritenersi ordinatori e non perentori, salvo che la norma non ne prescriva espressamente la perentorietà o questa discenda necessariamente dalla logica del sistema (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/10/2003, n. 6405).

Normalmente, il termine ha carattere **perentorio**, qualora la legge o lo stesso atto prevedano una decadenza; invece, ha carattere **ordinatorio** in tutti gli altri casi. Il problema sorge quando la legge **nulla dice in merito**.

La dottrina, in tal caso, unitamente afferma che **nel silenzio della legge**, si considerano **ordinatori** i termini per la emanazione di atti favorevoli, mentre si considerano perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio, al fine di creare una situazione di favor per l'amministrato, il quale si trova di fronte alla P.A. in una posizione più debole.

Tale principio interpretativo è consolidato in giurisprudenza. Una recentissima sentenza si esprime molto chiaramente a tal riguardo: Di regola, i termini fissati dalla legge per l'esercizio di un diritto hanno natura **ordinatoria**, salvo che la stessa legge non disponga espressamente il contrario, o che sia prevista una sanzione **decadenziale**, o che la

perentorietà sia desumibile da concrete ragioni di carattere organizzatorio in capo all'Amministrazione (T.A.R. Basilicata n. 546 del 15/09/2000).

La pronuncia del T.A.R. Basilicata non fa altro che confermare una copiosa giurisprudenza in materia: *"I termini stabiliti per il compimento di atti di un procedimento amministrativo hanno generalmente carattere ordinatorio, salvo che non siano dichiarati perentori dalla legge, ovvero che, dalla loro inosservanza, derivi una decadenza (T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1723 del 10/11/1997).*

I Termini stabiliti per il compimento di atti di un procedimento amministrativo hanno generalmente carattere ordinatorio, salvo che non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, o che dalla loro inosservanza derivi, altrettanto esplicitamente, una decadenza (T.A.R. Basilicata n. 342 del 30/10/1998).

ISTANZA INCIDENTALI DI SOSPENSIONE

Da quanto fin qui dedotto emerge il **fumus boni iuris** ed il **periculum in mora**; quest'ultimo emerge già dalla stessa necessità che la sentenza di merito di accoglimento, che può fin da ora in base al **fumus boni iuris** intervenga re adhuc integra.

Inoltre, d'altra parte, la sospensione del provvedimento impugnato salvaguarda anche chi ha emesso il provvedimento, evitando di esporlo alla responsabilità per il risarcimento dei danni che conseguiranno allo annullamento del suo atto illegittimo.

P.Q.M.

si chiede che lo Ecc.mo TAR, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia così provvedere:

IN VIA CAUTELARE: disporre la sospensione del provvedimento impugnato ricorrendone tutti i presupposti soggetti ed oggettivi;

NEL MERITO:

- **annullare** l'atto impugnato:

-**ordinare** alla Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., di concedere alla ricorrente i benefici previsti dalla misura 4.15 per l'istanza presentata nel bimestre GRADUATORIA I BIM 2005-PIR n. 1;

-**ordinare** che la emananda sentenza *venga eseguita dalla Autorità Amministrativa.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Si producono:

- 1) comunicazione del dirigente del 20.02.2006, prot. n. 2187;
- 2) determina dirigenziale del 18.10.2006 n. 2613/07;
- 3) ricevuta del 02.02.2006 dell'avvenuta presentazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- 4) Attestato del 28.01.2006 di inizio attività e Partita Iva di Di Muccio Carmela;
- 5) Copia sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 20.10.2003 n. 6505;
- 6) copia ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto investimento depositata il 31.10.2005;
- 7) copia contribuzione agricola INPS del 07.11.2006;
- 8) copia giurisprudenza Consiglio di Stato, sez. VI, 20.12.2005 n. 7207;

Napoli li 14.12.2006

Avv. Mario Varricchio

Prov.


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Mario Varricchio, procuratore e difensore di Di Muccio Carmela, come in atti, Io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni ed Esecuzioni presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto ricorso a:

- **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del suo Presidente p.t., dom.ta in Benevento alla P.zza Castello - 82100 Benevento;

A MANI DI Stasa Pasquale
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

ca 18 DIC. 2006



- **Dott. Arch. Elisabetta Cuoco**, Dirigente c/o Settore Agricoltura, Provincia di Benevento, via Clino Ricci, 1 - 82100 Benevento.